



REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN AUTONOMIA DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO NON SUPERIORE ALLE SOGLIE PREVISTE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI.

REG. ACQ 01

(approvato con decreto n. 724/DGi del 04/10/2024)

Preparato	Direttore SC Affari Generali e Risorse Strumentali
Verificato	Direttore Amministrativo
Approvato	Direttore Generale
Identificato ed editato	Responsabile Qualità Aziendale

Rev.	Descrizione modifica	Data di applicazione
1	Adeguamento a nuova normativa - D.lgs. n. 36/2023	Data di approvazione del decreto



Sommario

PREMESSE.....	3
TITOLO I – NORME GENERALI.....	3
Art. 1: AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 2: RESPONSABILE DEL PROGETTO.....	4
Art. 3: MODALITÀ DI AFFIDAMENTO.....	5
TITOLO II - SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD € 5.000,00 IVA ESCLUSA.....	6
Art. 4: AFFIDAMENTO.....	6
Art. 5: ACQUISTI TRAMITE CASSA ECONOMALE.....	6
TITOLO III - SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 5.000,00 E INFERIORE A € 140.0000,00 IVA ESCLUSA.....	7
Art. 6: AFFIDAMENTO.....	7
Art. 7: AVVIO DELLA PROCEDURA.....	7
Art. 8: SCELTA DEL CONTRAENTE E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.....	8
Art. 9: FASI NELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.....	8
Art. 10: PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI.....	10
TITOLO IV – ISTITUTI COMUNI.....	11
Art. 11: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	11
Art. 12: LETTERA D'INVITO.....	12
Art. 13: FORNITURE E SERVIZI IN REGIME DI INFUNGIBILITA'/ESCLUSIVITA'.....	12
Art. 14: GARANZIE.....	12
Art. 15: CONTRATTO.....	13
Art. 16: QUINTO D'OBBLIGO.....	13
Art. 17: REVISIONE PREZZI.....	13
Art. 18: VERIFICA DELLE PRESTAZIONI.....	14
Art. 19: DURATA DEL CONTRATTO.....	14
Art. 20: SUBAPPALTO.....	14
Art. 21: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.....	15
Art. 22: CODICE IDENTIFICATIVO GARA (GARA).....	15
Art. 23: CONTRIBUTO ANAC.....	15
Art. 24: TRACCIABILITA' FINANZIARIA.....	16
Art. 25: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	16
Art. 26: ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE.....	16



PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto del D.lgs. n. 36/2023 “Codice dei Contratti pubblici”, l’acquisizione in autonomia di servizi e forniture di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, ai sensi dell’art. 62 del “Codice dei Contratti pubblici”, declinando le disposizioni nel contesto organizzativo e funzionale interno all’Agenzia. La regolamentazione è finalizzata a garantire il rispetto delle norme che disciplinano la scelta del contraente e ad assicurare che gli affidamenti di beni e servizi avvengano, nei casi previsti, in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità dell’azione amministrativa nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e imparzialità di cui al Libro I, Parte I e II del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023.

Titolo I – Norme Generali

Art. 1: AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

1. L’art. 62 comma 1 del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023, “Codice dei contratti pubblici” prevede che le stazioni appaltanti possano procedere direttamente e autonomamente per l’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (importo inferiore a euro 140.000, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) euro IVA esclusa). Tale previsione normativa, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, costituisce il limite entro il quale possono operare in autonomia le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell’art. 63.

2. Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito delle procedure in autonomia, specificatamente quelle di cui all’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, finalizzate all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 140 del Codice dei Contratti Pubblici - “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”.

3. Anche in questo ambito l’azione di ATS si ispira ai principi fondamentali di cui alla Parte I, Titolo I del Codice dei Contratti Pubblici, con particolare riferimento all’orientamento al risultato e ad un approccio “value based” alla propria attività. Per quanto non previsto dal decreto legislativo sopracitato e dalla restante normativa nazionale e regionale applicabile, gli affidamenti oggetto del presente regolamento sono disciplinati dal codice civile.

4. Tenendo conto del limitato importo delle procedure oggetto del presente regolamento, l’azione dell’ATS si informa anche a principi di sburocratizzazione e di fiducia nei confronti delle controparti, espressamente enunciati all’art. 2 del “Codice dei Contratti Pubblici” .

5. Scopo del presente regolamento è altresì dare attuazione alle norme statali e regionali in materia di revisione e razionalizzazione della spesa per acquisizione di beni e servizi.



6. Le disposizioni del presente regolamento pertanto, anche laddove non espressamente indicato, si intendono integrate dalle norme di cui sopra, nonché da tutti i relativi provvedimenti attuativi, normativi e amministrativi.

7. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate, le disposizioni del PIAO sezione prevenzione della corruzione, del Codice di comportamento, del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui all'allegato A1 alla l. r. 27 dicembre 2006, n. 30, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

8. L'ATS, tenuto conto delle Linee Guida regionali in materia di acquisto di beni e servizi, che prevedono per gli Enti Sanitari l'obbligo di verificare preventivamente la possibilità di adesione alle convenzioni stipulate dalla Centrale regionale di committenza ARIA S.p.A. e/o da Consip S.p.A., o alle procedure in forma aggregata nell'ambito delle Unioni formalizzate di acquisti regionali, attesa la priorità che le procedure centralizzate rivestono per il sistema regionale, provvede autonomamente ad acquisti di beni e servizi solo laddove non sia possibile approvvigionarsi, nei tempi e nei modi necessari, tramite le predette modalità.

9. Restano, sempre in capo all'ATS e, per essa, alle competenti strutture, le seguenti attività, comuni a tutti i processi di acquisto (procedure in autonomia nei limiti di cui sopra, adesione a convenzioni, aggregazione a procedure svolte nell'ambito delle Unità di acquisto regionali):

- programmazione: l'Agenzia, nel rispetto dell'art. 37 del "Codice dei Contratti pubblici" adotta ogni anno il programma triennale per gli acquisti di beni e servizi. Il programma è adottato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e sulla base degli esiti della rilevazione dei fabbisogni connessi alle attività istituzionali;
- predisposizione e stesura capitolati, lettere d'invito e richieste di preventivo nei limiti di cui sopra oltre a contributo nella predisposizione della documentazione di gara nel caso di aggregazione a gare consorziate;
- stipula, attivazione e gestione dei contratti;
- assolvimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa in materia;
- emissione, gestione e controllo amministrativo ordini, ddt e fatture di qualunque importo;
- controllo tecnico ed amministrativo relativamente alla esecuzione dei contratti per le forniture e i servizi appaltati.

Art. 2: RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

1. Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è nominato, ai sensi dell'art. 15 del "Codice dei Contratti Pubblici", con riferimento alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice dei Contratti Pubblici.

2. Il RUP viene individuato nel primo atto di avvio della procedura ad evidenza pubblica da realizzare mediante contratto. In mancanza di nomina nell'atto di avvio l'incarico è svolto dal Dirigente responsabile della struttura competente in materia di acquisti.

3. Per le procedure semplificate oggetto del presente Regolamento il RUP è comunque, di norma, il Dirigente Responsabile della struttura competente in materia di acquisti.

4. Per quanto attiene a modalità di nomina, compiti e funzioni, responsabilità si richiamano integralmente l'art. 15 del "Codice dei Contratti Pubblici" e il relativo Allegato I.2..



5. L'Agenzia, qualora la specifica procedura lo renda necessario e/o opportuno si avvarrà del modello organizzativo di cui all'art. 15 comma 4 del "Codice dei Contratti Pubblici" che prevede la nomina di un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e di un responsabile del procedimento per la fase di affidamento. In tal caso le responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

6. Secondo l'articolo 114 del "Codice dei Contratti Pubblici" l'esecuzione dei contratti è diretta dal RUP che controlla i livelli di qualità delle prestazioni

In relazione alla complessità ma anche alla specificità del servizio o del bene oggetto di fornitura, il RUP può avvalersi del Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) il quale svolge in autonomia il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, così da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Se non individuato, le funzioni di DEC sono svolte dal RUP.

7. E' necessario acquisire preventivamente la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei soggetti incaricati delle funzioni di cui sopra.

Art. 3: MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

1. L'affidamento di beni e servizi oggetto del presente regolamento, fermo restando l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'art. 25 del Codice dei Contratti Pubblici, può essere effettuato come meglio dettagliato di seguito:

- a) a mezzo adesione alle convenzioni attivate da ARIA o da CONSIP spa, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i.;
- b) a mezzo partecipazione a procedure di acquisizione aggregata all'interno dei Consorzi/Unioni formalizzate di acquisto, anche in via postuma, previa comunicazione dei propri fabbisogni in fase di indizione della procedura di gara al soggetto aggregatore con ruolo di capofila;
- c) a mezzo di procedura in autonomia, fermo restando il limite di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (importo inferiore a 140.000 euro IVA esclusa ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici e più precisamente:
 - tramite affidamento diretto motivato senza previa consultazione di più operatori nel rispetto del principio di rotazione;
 - tramite affidamento diretto o procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;
 - tramite mercato elettronico (MEPA).

2. Si prescinde dall'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale per le spese effettuate in contanti, tramite cassa economale, di importo inferiore a 1.000 euro.



Titolo II - Servizi e forniture di importo inferiore ad € 5.000,00 IVA esclusa

Art. 4: AFFIDAMENTO

1. Per gli affidamenti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 (IVA esclusa), rientranti nella spesa corrente, questa Agenzia, con Decreto del Direttore Generale, stabilisce, pre-assegna e autorizza annualmente un budget complessivo dedicato.
2. Tali affidamenti avvengono attraverso l'acquisizione di un preventivo/offerta, anche di un solo operatore economico, senza necessità di adozione di ulteriori provvedimenti, fatta salva diversa valutazione di opportunità del RUP.
3. L'affidamento si perfeziona a mezzo sottoscrizione e trasmissione dell'ordine di fornitura alla ditta individuata cui segue lettera/contratto.
4. Il RUP rendiconta annualmente, con Decreto del Direttore Generale, gli ordini emessi in relazione agli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 5.000,00 (IVA esclusa), intervenuti nel periodo di riferimento.

Art. 5: ACQUISTI TRAMITE CASSA ECONOMALE

1. Rientrano in questa categoria le cosiddette minute spese economali, mediante le quali il funzionario delegato paga in contanti beni e servizi di modico valore.
2. E' istituita una cassa centrale presso la struttura preposta agli acquisti secondo il POAS vigente.
3. Il Responsabile degli acquisti tramite cassa economale è il Dirigente Responsabile della struttura competente in materia di acquisti, che si avvale di un dipendente della medesima Struttura per la gestione operativa; il Dirigente Responsabile della struttura in argomento riveste la qualifica di agente contabile ai sensi degli artt. 73 e segg. del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e smi, per quanto applicabili e in conformità alle procedure PAC per la gestione della cassa economale e al Regolamento approvato dall'Agenzia, vigente nel tempo.
4. Il ricorso al sistema degli acquisti con cassa economale è consentito per importi inferiori a € 1.000,00 (importo massimo per singolo acquisto).
5. La dotazione della cassa economale è fissata in € 6.000,00 (di cui € 1.000,00 destinati a carta prepagata, utilizzata per le pubblicazioni/pagamenti on line).



Titolo III - Servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e inferiore ad € 140.000,00 IVA esclusa

Art. 6: AFFIDAMENTO

1. Gli affidamenti di servizi e forniture, di valore pari o superiore ad € 5.000,00 e inferiore ad € 140.000,00 (IVA esclusa), rientranti nella fattispecie di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), quando effettuati previa consultazione di più operatori economici, sono preceduti dalla pubblicazione sul sito dell'Agenzia, nella pagina "Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi di gara e contratti" e sulla Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, per il tramite delle piattaforme digitali di e-procurement di avviso per indagine di mercato/manifestazione di interesse a presentare offerta, ai sensi dell'art. 50, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023.
2. Il criterio di aggiudicazione può essere quello del minor prezzo oppure, in relazione alle caratteristiche del bene o del servizio, la valutazione tecnico-economica di idoneità acquisita, ove necessario, dalla Struttura richiedente/utilizzatrice dell'Agenzia.
3. La procedura di gara è pubblicata, preferibilmente sulla piattaforma Regionale SinTel oppure su MEPA.
4. L'individuazione del soggetto affidatario, in esito alla procedura svolta su piattaforma elettronica, è disposta mediante provvedimento del RUP e formalizzata con atto dell'Agenzia.
5. Il perfezionamento del contratto avviene di norma mediante scambio di corrispondenza commerciale con firma digitale del RUP e del Legale rappresentante dell'affidatario, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del "Codice dei Contratti Pubblici" e successiva trasmissione del buono d'ordine alla ditta, in via elettronica.

Art. 7: AVVIO DELLA PROCEDURA

1. Per gli affidamenti diretti di beni e servizi (inferiore a 140.000 euro), di cui al presente Regolamento, l'atto di determinazione a contrarre può essere sostituito da unico provvedimento (determinazione a contrarre e ad aggiudicare) che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale e quelli inerenti la capacità economico finanziaria e tecnico professionale.



Art.8: SCELTA DEL CONTRAENTE E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

1. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, l'ATS motiva adeguatamente in merito alla scelta dei requisiti richiesti nel provvedimento unico semplificato di cui all'art. 6, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'ATS deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. Nel caso di forniture e servizi di carattere standardizzato, il cui affidamento può essere disposto previa comparazione meramente economica, l'affidamento viene disposto a favore dell'operatore economico che ha formulato il minor prezzo.

2. Gli oneri motivazionali sono soddisfatti quando l'ATS procede all'affidamento dei servizi e forniture secondo uno dei criteri previsti dall'art. 10 del presente regolamento.

Art. 9: FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1. La procedura di affidamento diretto, previa consultazione di più operatori economici, si articola in tre fasi:

- a) pubblicazione Avviso di manifestazione di interesse (o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo);
- b) confronto competitivo tra gli operatori invitati e individuazione dell'affidatario secondo il criterio del minor prezzo e/o l'offerta economicamente più vantaggiosa (valutazione tecnico/economica);
- c) stipulazione del contratto.

Avviso di manifestazione di interesse

E' preordinato a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento.

A tal fine l'ATS pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC per il tramite delle piattaforme digitali di e-procurement. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del predetto termine per motivate ragioni di urgenza, a non meno di cinque giorni.

Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito alla successiva fase di invito.

L'avviso di manifestazione di interesse indica il valore stimato dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, i criteri di selezione degli operatori economici e le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.



Confronto competitivo

Una volta scaduto il termine previsto dall'Avviso, vengono invitati tutti e soltanto gli operatori economici che hanno trasmesso, entro il predetto termine, la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura.

La pubblicazione dell'Avviso ai fini dell'individuazione degli operatori da invitare soddisfa il rispetto del principio di rotazione degli inviti.

L'ATS attiva la procedura di affidamento diretto/procedura negoziata avvalendosi della piattaforma Sintel o in alternativa del MEPA.

L'invito contiene tutti gli elementi che consentono all'operatore economico di formulare offerta, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato non superabile;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico – organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) il capitolato tecnico, se predisposto.

Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dall'ATS secondo le modalità previste dall'art. 99 del D. Lgs. 36/2023.

La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per l'ATS di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Stipulazione del contratto

Come previsto dall'art. 18 del D. Lgs. 36/2023, la stipulazione del contratto in esito alle procedure svolte in autonomia dall'ATS di Pavia, nei limiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento, avviene, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), del medesimo Codice dei Contratti Pubblici, in modalità elettronica, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.



Art. 10: PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI

1. L'attività di acquisizione di beni e servizi deve conformarsi ai seguenti principi e criteri operativi:

- incontro della volontà delle parti documentata in forma scritta per via telematica;
- ampia concorrenzialità, ove oggettivamente possibile, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all'entità del contratto;
- parità di trattamento di tutti i concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale;
- utilizzo secondo la vigente normativa da parte dell'ATS delle informazioni di cui entra in possesso in occasione delle gare disciplinate dal presente regolamento;
- predeterminazione della procedura scelta per l'affidamento.

2. Dovrà inoltre essere garantito il rispetto dei seguenti principi, già in premessa sintetizzati:

- tempestività, al fine di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- correttezza, al fine di assicurare una condotta leale ed improntata sulla buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- libera concorrenza, al fine di consentire l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- non discriminazione e parità di trattamento, per garantire una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- rispetto del principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del "Codice dei contratti pubblici" ad eccezione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, finalizzato ad evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, nonché la formazione di rendite di posizione a favore di alcuni operatori economici in violazione del principio di concorrenza e volto a favorire equamente la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. L'art. 49 del Codice degli appalti, riconosce alle Stazioni appaltanti la facoltà di articolare gli affidamenti in fasce in base al valore economico, al fine di consentire l'applicazione del principio di rotazione agli affidamenti ed aggiudicazioni rientranti nella medesima fascia. A tal proposito, l'Agenzia individua le seguenti fasce economiche:

SERVIZI E FORNITURE	Euro	Euro
1 fascia	= > 5.000	< 10.000
2 fascia	= > 10.000	< 20.000
3 fascia	= > 20.000	< 40.000
4 fascia	= > 40.000	< 140.000

L'art. 49 del Codice dei contratti ammette, inoltre, deroghe all'applicazione del principio di rotazione quando ricorrono le seguenti circostanze:

- in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato;
- effettiva assenza di alternative possibili;
- accurata esecuzione del contratto precedente;



- nei casi di procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, del “Codice dei Contratti Pubblici”, quando l'indagine di mercato sia effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Titolo IV – Istituti comuni

Art. 11: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

- all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, qualora oltre al prezzo siano valutati elementi diversi, riferiti alla qualità della prestazione, variabili a seconda della natura della stessa e preventivamente definiti, sulla base di quanto previsto dall'articolo 108 del “Codice dei Contratti Pubblici”. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara sono menzionati nell'invito o nel disciplinare di gara;
- al prezzo più basso nei casi espressamente previsti dall'art. 108 del “Codice dei Contratti Pubblici” e secondo le modalità stabilite nel disciplinare ovvero nella lettera di invito.

Non si effettuano procedure di affidamento al prezzo più basso nei casi vietati dal “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare per i servizi intellettuali o ad alta intensità di manodopera, come definito dall'allegato I.1, art. 2, c. 1, lett. e), mentre può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.

2. In entrambi i suddetti casi non sono comunque ammesse offerte in aumento sui prezzi posti a base della richiesta d'offerta.

3. La Commissione Giudicatrice, ove presente, provvede a redigere verbale inerente la valutazione tecnica delle offerte, motivando eventuali esclusioni o dichiarazioni di non idoneità ovvero non conformità al capitolato.

4. Nel provvedimento dell'Agenzia che formalizza l'esito della procedura sono riportate almeno le seguenti informazioni:

- il risultato del negoziato riportante in sintesi l'oggetto e il valore del contratto;
- i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
- i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
- i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate non congrue o non convenienti;
- il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, eventualmente, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
- se del caso, le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a non aggiudicare la fornitura del bene o del servizio.



Art. 12: LETTERA D'INVITO

1. La lettera d'invito deve contenere, in linea di massima, i seguenti elementi:
 - a. un riferimento all'avviso di manifestazione di interesse;
 - b. riferimenti della stazione appaltante, RUP e funzionario istruttore;
 - c. oggetto dell'affidamento;
 - d. importo a base d'asta;
 - e. requisiti di partecipazione;
 - f. modalità di espletamento della procedura;
 - g. termine per la ricezione delle offerte;
 - h. cause di esclusione;
 - i. documentazione da presentare e da inserire sulla piattaforma elettronica utilizzata (SINTEL/MEPA);
 - j. svolgimento della procedura;
 - k. criterio di aggiudicazione;
 - l. stipula del contratto;
 - m. fatturazione elettronica e nodo smistamento ordini (NSO);
 - n. codice di comportamento e patto di integrità regionale.

Art. 13: FORNITURE E SERVIZI IN REGIME DI INFUNGIBILITÀ/ESCLUSIVITÀ

1. L'acquisizione di servizi e forniture che, per le loro particolarità tecniche e/o ragioni di esclusività commerciale, non siano suscettibili di essere poste in gara perché non qualitativamente comparabili o sostituibili da altre con caratteristiche analoghe, sarà effettuato mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del "Codice dei Contratti Pubblici".
2. Gli acquisti di servizi e forniture in regime di esclusività/infungibilità devono essere effettuati secondo quanto prevede l'allegato sub c) della D.G.R. n. XI/491 del 02/08/2018 avente ad oggetto "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti".

Art. 14: GARANZIE

1. Ai sensi dell'art. 53 del "Codice dei Contratti Pubblici", per le procedure di gara oggetto del presente Regolamento non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del medesimo Codice.
2. A garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni può essere richiesta al Fornitore, una garanzia pari al 5% (cinque per cento) dell'importo di aggiudicazione (cauzione definitiva), in conformità a quanto previsto dall'articolo 53 del Codice. In casi debitamente motivati è facoltà dell'Agenzia non richiedere la garanzia definitiva.



Art. 15: CONTRATTO

1. Alla formalizzazione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione delle forniture di beni e servizi secondo le procedure stabilite dal presente regolamento, si procederà mediante le forme indicate nel precedente art. 9, previa verifica della sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti nell'invito, in conformità a quanto stabilito dal Codice dei Contratti Pubblici, l'ATS procede all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario tramite FVOE e si riserva ad ogni modo in qualsiasi momento di chiedere all'aggiudicatario tutta la documentazione in originale o in copia autenticata atta a comprovare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, eventualmente oggetto di dichiarazioni sostitutive.
3. Laddove si verifichi la mancata sussistenza anche di uno solo dei requisiti, il contratto è risolto di diritto, con effetto retroattivo e la garanzia definitiva, qualora richiesta, viene incamerata, fermo il diritto per l'aggiudicatario ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni effettuate fino all'accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dall'affidamento.
4. L'Agenzia non procederà al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Aria o Consip spa o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.
5. Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) sono a carico del Fornitore.

Art. 16: QUINTO D'OBBLIGO

1. Nei documenti di gara può essere stabilito che, qualora nel corso dell'esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione della fornitura di beni e servizi, l'appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni contrattuali, fino alla concorrenza del quinto del valore contrattuale (art. 120, comma 9, del "Codice dei Contratti Pubblici"). In tal caso il valore complessivo dell'affidamento deve comprendere tale quota variabile.

Art. 17: REVISIONE PREZZI

1. Nei documenti di gara e nei contratti sono inserite, ai sensi dell'art. 120 del "Codice dei Contratti Pubblici" le clausole di revisione dei prezzi che si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e le quali operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.



2. La revisione è operata sulla base di un'istruttoria effettuata dal Responsabile Unico del Progetto tenuto conto degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 18: VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

1. Ordinariamente i servizi e le forniture acquisiti con le modalità di cui al presente regolamento sono soggetti, ai sensi dell'art. 116 del "Codice dei Contratti Pubblici", ad attestazione di regolare esecuzione o eventualmente a collaudo o dichiarazione di congruità, in relazione alle condizioni indicate nei capitolati/lettere invito di gara.

2. Tale attestazione può consistere nel visto di regolare esecuzione del servizio e/o di esito positivo del controllo/quali-quantitativo della merce rilasciato dal direttore dell'esecuzione del contratto/verificatore di congruità sul ddt o sulla copia della fattura e nella dichiarazione rilasciata al RUP per la liquidazione della fattura medesima.

3. L'attestazione di regolare esecuzione o congruità deve essere trasmessa dal DEC al RUP ai fini della liquidazione delle relative fatture.

Art. 19: DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del contratto può essere modificata tramite la previsione, nei documenti di gara, dell'opzione di proroga. In tal caso l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti o anche più favorevoli per l'ATS.

2. Nei casi in cui sia stato previsto nei documenti di gara il contratto d'appalto può essere, altresì, rinnovato una sola volta, per una durata e un importo non superiori a quelli del contratto originario. A tal fine le parti stipulano un nuovo contratto, accessorio al contratto originario, di conferma o di modifica delle parti non più attuali.

Art. 20: SUBAPPALTO

1. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

2. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119 del "Codice dei Contratti Pubblici".

3. I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice possono affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante e a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al capo II del titolo IV della parte V del libro II del Codice dei Contratti Pubblici;



c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

In difetto di quanto sopra il contratto si risolve di diritto.

Art. 21: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

1. Gli ordini di acquisto relativi a beni e servizi sono effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli ordini di Acquisto (NSO) ai sensi del Decreto MEF del 7 dicembre 2018, secondo le tempistiche previste.

2. I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, di norma entro 60 g.g., subordinatamente all'accertamento, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

3. il termine del pagamento a 60 giorni decorre dalla data di ricezione della fattura.

4. Le fatture sono liquidate, di norma, dalla Struttura competente in materia di acquisiti, secondo il POAS vigente nel tempo, salvo sia disposto diversamente e comunque subordinatamente alla previa ricezione dell'attestazione di regolare esecuzione/congruità rilasciate dal DEC.

La liquidazione consiste nel riscontro tra quanto ordinato e le prestazioni rese relativamente a quantità, qualità, prezzi, termini e modalità di consegna, regime fiscale, osservanza di eventuali altre condizioni di fornitura/servizio.

5. Il pagamento delle fatture è effettuato dalla struttura competente in materia economico/finanziaria secondo il POAS vigente nel tempo.

Art. 22: CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)

1. Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi, nella fase di gestione della procedura di affidamento il RUP è tenuto a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

2. Il CIG dovrà essere riportato sui documenti di gara, sull'ordine e sul contratto.

Art. 23: CONTRIBUTO ANAC

1. L'ATS e le ditte partecipanti (in tale ultimo caso per importi a base d'asta superiori a 150.000 euro), sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa (art. 1 - commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266).

2. Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).



Art. 24: TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

1. Le procedure di acquisizione di servizi e forniture di cui al presente Regolamento sono soggette agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, del testo vigente della Legge n. 136/2010. Ai fini della suddetta tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento degli operatori economici dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG.
2. Il RUP è tenuto a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di beni e di servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, pertanto nell'ordinativo di fornitura dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore affinché provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.
3. L'aggiudicatario deve fornire gli estremi identificativi relativi al proprio conto corrente dedicato, o ad altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Art. 25: TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali ai fini concorsuali e contrattuali, come previsto dal Codice dei contratti.
2. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente.
3. Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia con sede in Viale Indipendenza n. 3 - 27100 Pavia.
4. Se del caso, l'ATS provvede alla nomina dell'aggiudicatario quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.28, paragrafo 3, del Regolamento UE 2016/679.

Art. 26: ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento - che supera ogni altra disposizione regolamentare precedente - entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on line dell'ATS e resta permanentemente pubblicato sul sito internet dell'ATS medesima - pagina "Amministrazione Trasparente" - sezione "Disposizioni Generali".
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile.
3. Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovessero modificarsi le disposizioni nazionali e/o regionali che disciplinano il suo contenuto, le relative disposizioni che fossero divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme nazionali e/o regionali sopravvenute.
4. In tali casi, in attesa di formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.